ASSOCIAZIONE "O.P.I. Oculisti della Ospedalità Privata Italiana"

STATUTO

- Art. 1 Costituzione dell'associazione
- Art. 2 Sede dell'associazione
- Art. 3 Finalità dell'associazione
- Art. 4 Organi dell'associazione
- Art. 5 Organo facoltativo dell'associazione
- Art. 6 Costituzione dell'Assemblea
- Art. 7 Spettanze dell'Assemblea
- Art. 8 Validità dell'Assemblea
- Art. 9 Composizione del Consiglio Direttivo
- Art. 10 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
- Art. 11 Convocazione del Consiglio Direttivo
- Art. 12 Il Presidente
- Art. 13 Il Vice Presidente
- Art. 14 Il Segretario Tesoriere
- Art. 15 Dimissioni
- Art. 16 Iscrizioni ed esclusioni
- Art. 17 Elezioni
- Art. 18 Il Patrimonio
- Art. 19 Rimborso spese
- Art. 20 Bilancio consuntivo e preventivo
- Art. 21 Avanzi di gestione
- Art. 22 Libri dell'associazione
- Art. 23 Scioglimento dell'associazione
- Art. 24 Modifiche allo Statuto
- Art. 25 Norme di rinvio

ASSOCIAZIONE "O.P.I. Oculisti della Ospedalità Privata Italiana"

STATUTO

Art. 1 Costituzione dell'associazione

L'associazione "O.P.I. Oculisti della Ospedalità Privata Italiana" non riconosciuta come persona giuridica è un'associazione culturale.

Art. 2 **Sede dell'associazione**

L'associazione ha sede a Roma (ROMA) in via di Novella, 9. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

Art. 3 Finalità dell'associazione

L'associazione è apartitica, apolitica, senza finalità di lucro diretto e indiretto e ha come finalità:

- 1. la valorizzazione dell'attività clinica e chirurgica oculistica nelle strutture private accreditate e nelle istituzioni sanitarie Italiane di diritto privato attraverso iniziative che giovino al potenziamento della funzione sanitaria e sociale esplicata dall'ospedalità privata;
- 2. la promozione, la cooperazione e l'aggiornamento scientifico e professionale degli Oculisti della Ospedalità Privata Italiana;
- 3. la difesa degli interessi morali, culturali, normativi ed economici della categoria;
- 4. la promozione di attività scientifica, di ricerca, di aggiornamento professionale e di formazione permanente degli associati anche attraverso la determinazione di programmi annuali di Educazione Medica Continua realizzati in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
- L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle statutariamente definite; potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, l'Associazione adotta ogni attività ed iniziativa ritenuta idonea ad incrementare, qualificare e tutelare la scienza e la professione oftalmologica e, in particolare, potrà:

- a) organizzare e patrocinare convegni, conferenze, dibattiti, corsi e seminari riguardanti ogni problematica scientifica di interesse per l'oftalmologia;
- b) organizzare e patrocinare, anche a favore di singoli ricercatori, corsi di studio e protocolli di ricerca in discipline oftalmologiche presso istituzioni pubbliche e private sanitarie, universitarie, di ricerca ed affini;
- d) organizzare e promuovere iniziative editoriali connesse agli scopi sociali, quali la pubblicazione di riviste anche periodiche sull'attività dell'Associazione e su quant'altro riguarda l'evoluzione scientifica nazionale ed internazionale dell'oftalmologia, di atti di convegni e seminari, di risultati di studi e ricerche; nonché l'istituzione di biblioteche, banche dati ed affini;

- h) promuovere il collegamento la collaborazione e l'interscambio scientifico e culturale con Enti nazionali ed esteri operanti con finalità analoghe alle proprie;
- i) organizzare e promuovere campagne di sensibilizzazione sociale per la tutela preventiva della saluta visiva e sulle malattie oculari ovvero partecipare alle stesse, anche attraverso corsi formativi per le vie del sistema scolastico nazionale;
- j) favorire l'informazione scientifica al fine di garantire la qualità delle prestazioni oftalmologiche;
- k) favorire e promuovere la ricerca scientifica, farmacologica e tecnologica nel settore;
- l) intraprendere ogni iniziativa idonea a favorire il collegamento di tutti gli associati ovunque professino;
- n) finanziare le attività sociali attraverso i contributi degli associati e/o di Enti pubblici nonché di soggetti privati con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale anche se forniti attraverso soggetti collegati;

L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con l'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento delle finalità sociali ovvero accessoria ed integrativa delle stesse. L'Associazione potrà altresì integrare - in modo permanente ed anche secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti ed associazioni scientifiche e professionali del settore, internazionali, europee ed italiane, promuovendo anche l'istituzione di associazioni federative di coordinamento con altre associazioni e società medicoscientifiche e/o aderendo ad altre associazioni del genere quando già esistenti.

Art. 4 **Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente, rispettivamente, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente.
- Il Segretario Tesoriere
- i Probiviri

Art. 5 **Organo facoltativo dell'associazione**

Il Collegio dei Revisori dei Conti/revisore unico è un "Organo facoltativo" di controllo e potrà essere attivato con specifica delibera dell'Assemblea, anche per un tempo determinato, qualora dovessero emergere particolari esigenze di controllo o per obblighi di legge.

Art. 6 Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea generale è costituita dai Soci ed è l'organo supremo dell'associazione.

L'Assemblea generale viene convocata dal Presidente, in sessione ordinaria, entro il mese di novembre di ogni anno, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo con un preavviso minimo di 8 giorni, mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale oppure lettera raccomandata, fax od email, agli indirizzi riportati sul Libro degli Associati. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno delle materie che saranno trattate, la data, il luogo e l'ora della convocazione, nonché l'indicazione della eventuale seconda convocazione, con luogo, data e ora. La seconda convocazione non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea generale viene convocata, in seduta straordinaria, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità oppure nel caso che due terzi dei Soci lo richieda per iscritto **e con le stesse modalità della assemblea ordinaria.**

Art. 7 **Spettanze dell'Assemblea**

All'Assemblea generale dei Soci spetta:

- approvare e modificare lo Statuto;
- approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione;
- delineare gli indirizzi generali delle attività dell'associazione;
- discutere e approvare la parte finanziaria;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- assumere ogni altra rilevante decisione che venisse demandata dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento, la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 8 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea generale è valida, in prima convocazione, qualora sia presente almeno la metà più uno dei Soci, anche se rappresentati con delega. Nessun Socio può recare più di due deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti, tranne che, per lo scioglimento dell'associazione e per le modifiche allo Statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea è presieduta da un Socio scelto, di volta in volta, dalla maggioranza dei presenti.

Art. 9 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, compreso il Presidente, eletti per maggioranza di voti conseguiti e dai Probiviri, e dura in carica per 3 anni.

I Consiglieri sono eletti dalla Assemblea a scrutinio segreto, a maggioranza semplice tra i soci con diritto di voto, e restano in carica per un triennio.

Sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato per una sola volta.

Quattro posti sono riservati ai Soci Fondatori per i primi tre Consigli Direttivi.

I soci fondatori che rimangono fuori dal Consiglio Direttivo hanno comunque la funzione di Probiviri e hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

I Probiviri mantengono la carica fino allo scioglimento dell'Associazione e, nel rispetto del comma 3 del presente articolo, possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni di uno o più membri, subentrano i primi non eletti che seguono nella graduatoria ai membri dimissionari.

Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare definitivamente la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Art. 10 **Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la stesura di eventuali Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione.
- la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario Tesoriere tramite elezione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice fra i soci facenti parte del Consiglio Direttivo. Il loro mandato è triennale e viene a decadere con la decadenza del Consiglio Direttivo stesso.
- la predisposizione annuale del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo

Il Consiglio Direttivo cura inoltre gli adempimenti fiscali.

Art. 11 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta di almeno la metà dei Consiglieri con un preavviso minimo di 8 giorni, mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale oppure lettera raccomandata, fax, e mail, o qualsivoglia mezzo idoneo e riconosciuto dalla legge, agli indirizzi riportati sul Libro degli Associati. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno delle materie che saranno trattate, la data, il luogo e l'ora della convocazione, nonché l'indicazione della eventuale seconda convocazione, con luogo, data e ora. La seconda convocazione non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Il Consiglio Direttivo è presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in mancanza, da un altro membro del Consiglio Direttivo (in genere dal più anziano). Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi

membri oltre al Presidente.

Le Deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti, il voto di chi presiede la riunione assume valore doppio.

Art. 12 Il Presidente

Il Presidente, rispettivamente, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente:

- rappresenta ad ogni effetto l'associazione, senza necessità di delega specifica; in casi eccezionali di necessità e urgenza può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
- convoca e dirige le sedute del Direttivo ogni qualvolta lo ritiene opportuno e, comunque almeno una volta l'anno oppure su richiesta di almeno la metà dei componenti del Consiglio medesimo;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- cura unitamente al Consiglio Direttivo la predisposizione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni;
- indice le assemblee generali ordinarie e straordinarie e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- relaziona l'Assemblea generale dei Soci in ordine all'azione sociale svolta.

Al Presidente spetta inoltre la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Art. 13 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 14 Il Segretario Tesoriere

Il Segretario tesoriere opera per progetti, programmi ed obiettivi approvati dal Comitato Direttivo avvalendosi della segreteria organizzativa.

In particolare:

- indirizza e valuta il servizio fornito ai soci della segreteria organizzativa;
- è responsabile e controlla l'aggiornamento dell'elenco dei soci;
- organizza, garantisce, e cura lo svolgimento delle Assemblee Generali, ordinarie e straordinarie, e delle sedute del Consiglio Direttivo, ne dirige le deliberazioni ed i relativi estratti verbali:
- organizza il protocollo della corrispondenza ufficiale dell'Associazione, i libri delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, e del Consiglio Direttivo;
- predispone e trasmette al Consiglio Direttivo la documentazione necessaria per assumere ogni decisione di propria competenza;
- predispone e pubblica, sul sito dell'Associazione, l'elenco annuale degli eventi culturali organizzati dall'Associazione e l'elenco delle manifestazioni nazionali e internazionali attinenti alla qualità delle prestazioni che siano state patrocinate dall'Associazione o che siano di interesse per i soci della stessa;
- predispone e pubblica semestralmente, sul sito dell'Associazione, osservando le leggi sulla privacy, l'elenco dei soci;
- propone al Consiglio Direttivo, attua e valuta un piano di comunicazione esterna ed interna e di informazione dell'Associazione a favore dei soci e verso soggetti terzi ed istituzioni;
- è responsabile dell'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e fornisce alla segreteria organizzativa le informazioni e istruzioni necessarie alla migliore gestione economica dell'associazione;
- riscuote le quote associative, gli eventuali proventi straordinari e ogni altra entrata dell'Associazione;
- predispone il bilancio annuale consuntivo e preventivo con la propria relazione di accompagnamento che presenta ogni anno al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea Generale Ordinaria per l'approvazione;
- provvede alle spese ordinarie e straordinarie approvate dal Consiglio Direttivo garantendo l'equilibrio del Bilancio;
- tiene i rapporti con eventuali donatori che intendono finanziare le attività proprie dell'Associazione attenendosi al codice etico e alla normativa vigente e ne relaziona al Consiglio Direttivo;
- liquida i compensi per prestazioni eventualmente effettuate dai soci in rapporto alle attività svolte in favore dell'Associazione;
- tiene la contabilità dell'Associazione, affidata al tesoriere secondo le direttive del Consiglio Direttivo

- è autorizzato a gestire, in nome e per conto del Consiglio Direttivo, rapporti con istituti bancari, di credito e parabancari.

Art. 15 **Dimissioni**

In caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi motivo, del Presidente dalla carica, il Vice Presidente ne assume la reggenza fino a convocazione di una Assemblea generale da tenersi entro 60 giorni.

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi motivo del Vice Presidente dalla carica, il Consiglio Direttivo nominerà un nuovo Vice Presidente, sempre su designazione del Presidente.

In caso di dimissioni dalla carica del Segretario Tesoriere, il Consiglio Direttivo nominerà un nuovo Segretario Tesoriere su designazione del Presidente.

In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri si provvederà ai sensi del precedente articolo 9.

Art. 16 Iscrizioni, esclusioni, categorie e diritti dei soci

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, previa domanda scritta approvata dal Consiglio Direttivo, tutti i medici chirurghi oculisti italiani che abbiano un rapporto di lavoro continuativo, a qualunque titolo, con l'ospedalità privata, le persone giuridiche, gli Enti pubblici gli Enti privati che intendono concorrere alla realizzazione dello scopo sociale ed il numero degli associati è illimitato.

Ogni socio ha diritto di voto in sede di assemblea, senza limitazioni.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi.

I soci possono essere: fondatori, ordinari e sostenitori.

Sono <u>Soci Fondatori</u> coloro che intervengono all'atto costitutivo. Essi rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione.

Sono <u>Soci Ordinari</u> tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.

Sono <u>Soci Emeriti</u>: Sono le persone fisiche o giuridiche (pubbliche o private) che abbiano concorso alla fondazione dell'Associazione e/o che, nel corso degli anni, si siano distinte per il particolare appoggio finanziario e/o di competenza umana/professionale dato alla vita associativa nelle sue varie articolazioni.

La nomina a socio emerito avviene su delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei 2/3 dei componenti dello stesso, accettata dal socio emerito stesso e ratificata nel corso dell'Assemblea Ordinaria, con maggioranza di almeno i 2/3 dei votanti

Sono <u>Soci Sostenitori</u> coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo; possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e privati. I soci sostenitori partecipano all'assemblea con diritto di voto.

L'iscrizione all'associazione implica l'accettazione degli articoli del presente Statuto e l'obbligo del versamento dei contributi stabiliti.

Ogni Socio osserverà ed adempirà alle disposizioni emesse dagli organi del dell'associazione e collaborerà, nei limiti del possibile, attivamente con i medesimi.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno uguali diritti, i soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La persona che intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa richiesta al Consiglio Direttivo il quale decide entro 60 giorni.

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per morosità o per esclusione.

Chiunque aderisca all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può adire l'Assemblea generale dei Soci, la quale delibererà, inappellabilmente, nella prima riunione assembleare; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo è sospesa fino alla pronuncia definitiva dell'Assemblea generale medesima.

Art. 17 Elezioni

Tutti i Soci sono eleggibili alle cariche sociali.

In sessione ordinaria, la data delle votazioni è fissata entro il mese di novembre di ogni triennio e coincide con la data dell'Assemblea generale ordinaria di quell'anno.

La elezione del Presidente viene espressa contestualmente alla elezione del Consiglio Direttivo.

In caso di parità di voti conseguiti da due o più candidati alla Presidenza, si procede ad una votazione di ballottaggio limitata ai candidati medesimi, che hanno conseguito lo stesso numero di voti.

In caso di parità di voti conseguiti da due o più candidati al Consiglio Direttivo, precede sempre la persona più anziana.

Art. 18 **Il Patrimonio**

Il Fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile.

Il Patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di gestione o accantonati negli esercizi precedenti.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di iscrizione.

È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare ulteriori versamenti (elargizioni dei Soci).

I versamenti suddetti sono comunque a fondo perduto e non sono quindi rivalutabili né restituibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obbligo di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 19 **Rimborso spese**

Tutte le funzioni sociali vengono accettate senza compenso.

A tutti i componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, può essere riconosciuto un rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro attività sociali, escluso ogni indennizzo per danni o infortuni.

Le spese sostenute dai Soci durante l'esercizio di una funzione autorizzata, possono essere rimborsate, su richiesta dei Soci stessi, escluso ogni indennizzo per danni o infortuni.

Art. 20

Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio preventivo e un Bilancio consuntivo.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 21 **Avanzi di gestione**

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22 Libri dell'associazione

L'associazione, oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla legge, tiene i Libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei Soci.

I Libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.

Art. 23 Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea generale, con la maggioranza di due terzi dei voti.

In caso di scioglimento, verrà nominato un liquidatore il quale dopo aver soddisfatte le esigenze contabili, devolverà il Fondo patrimoniale ad Organizzazioni aventi finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24

Modifiche allo Statuto

Modifiche allo Statuto possono essere apportate solo dall'Assemblea generale dei Soci, con la maggioranza di due terzi dei voti.

Proposte di modifica debbono essere inoltrate al Consiglio Direttivo almeno un mese prima dell'Assemblea generale.

Art.25

Norme di rinvio

Per quanto non previsto, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Letti e sottoscritti gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25.

ROMA lì 01/12/2013